

Art. 1 Denominazione

L'Associazione Culturale denominata *Gens Nova* con sede legale in Bari in via Davanzati n. 25 CAP 70121, è una libera Associazione, apartitica e apolitica che rifiuta ogni discriminazione razziale, culturale, religiosa e sessuale e, che, soprattutto si ispira ai principi cattolici della solidarietà, fratellanza, carità e assistenza.

L'associazione ha durata illimitata nel tempo, è senza scopo di lucro ed è regolata dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.

Le attività dell'associazione saranno svolte infatti nel solco della tradizione della dottrina sociale cattolica finalizzate alla promozione culturale, etica e spirituale delle persone, allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà e di uguaglianza, favorendo l'esercizio del diritto all'istruzione, alla cultura e alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità personali.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma soltanto l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione per la realizzazione dei propri scopi istitutivi, potrà avvalersi anche di sedi operative distaccate su tutto il territorio locale e nazionale con deliberazione del Consiglio Direttivo determinando competenze e strutture; le sedi secondarie saranno coordinate da un responsabile appartenente designato dal Presidente Nazionale dell'Associazione. Ogni attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere sottoposta dal responsabile preliminarmente al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard tecnici ed organizzativi.

L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS.

Art. 2 Scopi

L'associazione si pone come scopi statuari ed attività istituzionali di:

- a. promuovere iniziative di tutela con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti svantaggiati, anche economicamente, alla tutela dei minori, dei disabili fisici e mentali e delle persone che versano in condizioni socio economiche precarie e che pertanto non hanno mezzi per poter tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, oltre che tutti coloro che risultano essere stati vittime di reati, che non abbiano i mezzi per poter far valere i propri diritti. Si intendono soggetti svantaggiati coloro che versano in condizioni economicamente precarie (così come individuati ai sensi della circolare n. 168/E dell'Agenzia delle Entrate);
- b. diffondere i valori della Giustizia Sociale e della Legalità;
- c. promuovere il riconoscimento dei diritti umani e civili e agisce per la tutela legale degli stessi;
- d. promuovere misure di prevenzione, solidarietà e incentivazione finalizzate al contrasto e all'emersione della criminalità organizzata e di ogni altra forma e/o manifestazione di fenomeni criminali;

Art. 3 – Attività connesse

Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere a titolo esemplificativo e non esaustivo varie attività tra cui:

- Laboratori, stage, corsi, pubblicazioni, campagne informative, seminari, eventi e manifestazioni varie aventi come oggetto principalmente i temi e le finalità su indicate;
- Realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza nelle materie di cui al punto a) del presente articolo.

- L'Associazione potrà stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve e lungo termine, finanziamenti pubblici, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- all'uopo l'associazione si impegna a fornire gratuitamente assistenza legale stragiudiziale e giudiziale attraverso propri professionisti designati, in ogni fase e grado del procedimento penale, civile, tributario e amministrativo a favore dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente statuto che dovessero aver bisogno e che intendano rivolgersi all'associazione a prescindere dall'essere o meno soci.
- realizzare sportelli informativi di ascolto delle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche di cui al presente statuto e in particolare all'articolo 2 lettera a);
- collaborare con le Istituzioni pubbliche e private, le Università e i Centri di Formazione Professionali alla elaborazione di programmi e progetti di formazione ed orientamento al lavoro, a livello locale e nazionale nelle discipline di cui alla lettera a) dell'art. 2 del presente statuto;
- l'Associazione può aderire ad Organismi locali e nazionali e collaborare con soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività sociali;

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, a eccezione di quelle ad essa strettamente connesse e di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative della stesse, le attività connesse devono essere strettamente correlate all'attività principale e non devono essere prevalenti rispetto a quest'ultima, e gli eventuali e relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvarrà prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, può inoltre avvalersi, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, se lo riterrà opportuno ai sensi e con i limiti di cui al comma 6 dell'articolo 10 della Legge 460/97;

Art. 4 (Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) delle quote associative i cui importi saranno decisi dall'Assemblea dei soci previa proposta del Consiglio direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno solare in corso; il valore della quota di iscrizione sarà diversificata a seconda che ad iscriversi sia una persona fisica o un Ente e/o persona giuridica. Spetterà all'assemblea dei soci stabilire il valore delle quote associative
- b) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche o di Organismi Internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali;
- f) oblazioni e contributi da parte dei soci sostenitori o comunque di terzi soggetti che intendono sostenere le attività associative;
- g) dalla riscossione del 5x1000 di associati o simpatizzanti che vogliano sostenere l'Associazione;
- h) dalla gestione dei beni che comunque divengono proprietà dell'associazione;

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 01 gennaio di ogni anno e termine il 31 dicembre del medesimo anno.

Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Marzo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo; l'eventuale diniego a diventare socio sarà comunque motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa e compilato l'apposito modulo di iscrizione.

Ci sono tre categorie di soci:

- Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);
- Sostenitori (coloro che oltre a versare la quota ordinaria, erogano contribuzione volontarie e straordinarie e hanno diritto di voto);
- Benemeriti (le persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti in attività a favore dell'Associazione e che non hanno diritto di voto).

L'Ente collettivo partecipa all'assemblea dei soci attraverso il suo legale rappresentante che ha diritto di voto esattamente come la singola persona fisica associata.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e l'iscrizione viene rinnovata automaticamente ogni anno, previa recessione da parte del socio da comunicare a mezzo raccomandata A/R.

La cancellazione del socio dal registro generale dei soci non comporta la restituzione di alcuna quota di iscrizione e/o contributo versato volontariamente.

ART. 6 (Ammissione, recesso ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di adesione scritta da parte degli interessati. Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda viene proposta e accettata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- recesso a seguito di dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno a mezzo raccomandata A/R;
- decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base alla quale è avvenuta l'ammissione;

- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- violazioni delle norme e degli obblighi del presente Statuto e del codice deontologico del Socio già emanato che costituisce parte integrante del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno Sociale alla revisione del registro generale dei Soci;
- mancato e/o ritardato pagamento della quota sociale per oltre tre mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 3 lett. a) del presente Statuto;
- il socio che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali;
- esclusione o decesso (o per scioglimento se trattati di Ente o persona giuridica).

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica e/o difesa.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, né può rivendicare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 7 (Doveri e diritti degli associati)

- ❖ I soci di maggiore età hanno il diritto di voto per l'approvazione dello statuto e dei regolamenti, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; nel caso il socio sia l'Ente o la persona giuridica, il diritto di voto spetta al legale rappresentante dell'Ente o a persona da lui delegata per iscritto.
- ❖ Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
- ❖ In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le sanzioni di richiamo, diffida ed espulsione dal sodalizio associativo.
- ❖ Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
- ❖ osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e il codice deontologico già emanato ed approvato all'unanimità.
- ❖ a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ❖ a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- ❖ a versare la quota associativa secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto.
- ❖ Tutti i soci individuali maggiore d'età hanno diritto di voto per l'approvazione dei bilanci, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organismi amministrativi dell'Associazione, per lo scioglimento dell'Associazione stessa. Non è ammessa la delega a favore di qualsivoglia socio o estraneo.
- ❖ La qualifica di socio comporta la possibilità di frequentare l'Associazione e di partecipare alle iniziative da questa organizzate.
- ❖ I soci inoltre hanno diritto di esprimere opinioni, pareri, critiche su qualsiasi argomento riguardante tutto o in parte l'attività dell'Associazione, in qualsiasi momento ritengano opportuno farlo sempre nel rispetto del codice deontologico e delle norme del presente Statuto. E' compito del Presidente permettere l'accesso a tutti i Soci alle informazioni prodotte dai singoli. Si esclude ogni limitazione del rapporto Associativo per qualsiasi ragione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 8 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Proviriviri

Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute e preventivamente autorizzate, purchè siano attinenti ed indispensabili per l'attivazione e il conseguimento degli scopi sociali, ed in ogni caso per eventuali compensi si applicano le norme di cui all'articolo 10 comma 6 della Legge 460/97, previa delibera dell'Assemblea dei soci.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione; l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti espressi.

L'Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente che sarà eletto dall'assemblea dei soci e ha la stessa durata in carica del Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART.10 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un di numero di membri che non può essere inferiore a tre e superiore a 7, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare un numero di componenti del Consiglio Direttivo inferiore a 7 membri e, in ogni caso, mai inferiore a tre.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Al Consiglio direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni all'Associazione;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Presidente dell'Associazione può sospendere dalle funzioni e dalla carica di membro del Consiglio Direttivo il Consigliere e i Consiglieri che senza giusta causa non presenziano a tre consigli direttivi consecutivi oppure che non forniscono alcun apporto e/o contributo utile per il raggiungimento degli scopi statutari.

Il Segretario-Tesoriere cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Si occupa del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo e in partenza. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione dei nuovi associati. E' tenuto a presentare i conti a ogni richiesta del Presidente. Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutti i movimenti della cassa. Il Tesoriere non può in alcun caso ritirare una somma alcuna dagli Istituti bancari o fare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente. In caso di necessità ed urgenza il segretario può farsi autorizzare dal Presidente al prelievo verbalmente, salvo poi dar conto dell'avvenuto prelievo e relativa giustificazione del prelievo stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso in cui questi sia momentaneamente impedito a svolgere le sue funzioni; nell'espletamento di tale incarico svolge tutte le funzioni proprie del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 11 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche per più volte.

Al Presidente è attribuita:

- la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano;
- La direzione amministrativa dell'Associazione;
- La rappresentanza attiva e passiva dell'Associazione in giudizio;

- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva;
- Il Presidente può aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.

ART. 12 (Collegio dei Proviviri)

Il Collegio dei Proviviri è un organo che assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e associazione, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso).

Tale collegio sarà costituito da un numero massimo di tre persone che, per particolare autorità morale, verranno eletti dall'Assemblea dei soci; esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi statutari oppure su segnalazione anche di uno dei soci, fatta per iscritto e firmata.

Esso nomina nel proprio seno il Presidente.

ART. 13 (Modalità elezioni delle cariche sociali)

Novanta giorni prima della scadenza dei tre anni, il Presidente dovrà stabilire la data delle nuove elezioni, che dovrà avvenire entro 30 giorni successivi dalla scadenza del mandato; dovrà invitare ciascun socio, qualora lo riterrà opportuno, a comunicare alla Presidenza la propria candidatura al Consiglio Direttivo che alla presidenza entro 15 giorni da quando gli verrà comunicata per iscritto la data delle elezioni stesse. Le elezioni si svolgeranno nel giorno e nell'ora stabilita nel comunicato ufficiale ed avverranno a scrutinio segreto e ciascun socio potrà esprimere una sola preferenza per ciascuna carica per la quale è chiamato al voto. Le operazioni di scrutinio debbono avvenire non appena terminano le operazioni di voto alla presenza obbligatoria del Presidente ancora in carica, del segretario e alla presenza facoltativa dei soci che vorranno assistere alle operazioni stesse. I nuovi eletti assumeranno le rispettive cariche con effetto immediato a partire dal giorno successivo a quello dello spoglio delle schede. I precedenti titolari delle cariche, cureranno il passaggio e la trasmissione di tutta la documentazione e la cassa attinente alla vita associativa, ai nuovi eletti. All'uopo verrà istituito un apposito registro nel quale verrà attestato il passaggio di consegne. Eventuali reclami in ordine alle operazioni di voto dovranno pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati, direttamente alla Presidenza e al Collegio dei Proviviri, che attualmente c/o la sede dell'Associazione sita in Bari alla via Davanzati n. 25 – 70121.

ART. 14 (Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale ad un'altra associazione no profit; in caso di scioglimento, l'assemblea delibera sull'assegnazione del patrimonio sociale, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto o, in alternativa, sulla devoluzione di esso ad una o più organizzazioni con finalità assistenziali o ad altre O.N.L.U.S sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662/1996.

ART. 15 (Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.